

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2178}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

L'ABBATE, SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, SANTILLO, MORFINO, AIELLO, ALIFANO, AMATO, AURIEMMA, CAFIERO DE RAHO, CAPPELLETTI, CARAMIELLO, CASO, CHERCHI, ALFONSO COLUCCI, DELL'OLIO, FEDE, FERRARA, GIULIANO, IARIA, LOMUTI, PAVANELLI, PENZA, QUARTINI, TRAVERSI

Disposizioni per la gestione e l'utilizzazione sostenibili delle risorse idriche

Presentata il 19 dicembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gestione e l'uso sostenibile delle risorse idriche rappresentano una priorità strategica per il nostro Paese, in risposta alle sfide poste dai cambiamenti climatici, dall'invecchiamento delle infrastrutture e dalla necessità di un utilizzo più efficiente e consapevole dell'acqua. La presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli, ha l'obiettivo di promuovere un sistema idrico nazionale più resiliente, sostenibile e tecnologicamente avanzato, migliorando la gestione dell'acqua a livello nazionale. Attraverso interventi mirati, intende affrontare i principali aspetti della crisi idrica, incentivando un utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse idriche.

L'articolo 1 prevede che, al fine di ridurre le perdite idriche e di migliorare l'infrastruttura di distribuzione idrica nonché di minimizzare gli sprechi di acqua e in coerenza con le direttive (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua.

L'articolo 2 si propone di introdurre disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico nei settori produttivi attraverso un sistema di permessi negoziabili denominati « certificati blu », finalizzato a certificare e incentivare interventi di risparmio e riuso dell'acqua nei processi produttivi, al fine di favorire l'efficienza nell'impiego della risorsa idrica, in analogia con quanto previsto per il risparmio energetico attraverso i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (TEE) negoziabili.

L'articolo 3 si propone di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per la transizione blu, denominato « *blue deal* italiano », che mira a sostenere finanziariamente interventi strategici per affrontare le sfide del cambiamento climatico e per garantire un utilizzo sostenibile delle risorse idriche. I principali ambiti di intervento includono: la manutenzione e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche per ridurre le perdite e migliorare la resilienza delle reti; l'innovazione tecnologica e la ricerca, con progetti per la raccolta delle

acque piovane, la costruzione di invasi e il risparmio idrico; lo sviluppo di nuove professionalità per una gestione più efficiente basata su dati aggiornati; interventi per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane al fine di promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane.

L'articolo 4 è volto a promuovere l'utilizzo dell'indicatore dell'impronta idrica come strumento per migliorare l'efficienza nella gestione delle risorse. Questo approccio innovativo consente di valutare il consumo idrico nei processi produttivi, contribuendo a un utilizzo più consapevole e sostenibile dell'acqua e favorendo l'adattamento del sistema produttivo alle sfide climatiche.

In conclusione, la presente proposta di legge si propone di attuare interventi coordinati per affrontare le principali criticità del sistema idrico nazionale, assicurando sostenibilità, efficienza e innovazione. Queste misure mirano a promuovere una gestione integrata e lungimirante delle risorse idriche, a vantaggio delle generazioni attuali e future.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per il potenziamento e il monitoraggio delle infrastrutture idriche)

1. In coerenza con le direttive (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, individua i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua, da applicare nella progettazione e nell'esecuzione di interventi volti a migliorare le infrastrutture di distribuzione idrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di investimenti in infrastrutture idriche e in tecnologie avanzate di monitoraggio, con l'obiettivo di garantire la gestione e la distribuzione efficienti dell'acqua potabile.

3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a monitorare il valore complessivo di perdita idrica per ciascun chilometro di rete e il tasso di perdita complessiva, informando la competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il sistema di monitoraggio di cui al comma 3 è finalizzato a stimare le perdite idriche future, fino all'anno 2030, attraverso l'utilizzo di simulazioni avanzate e di tecnologie innovative, al fine di pianificare gli interventi in modo tempestivo ed efficace. A tale scopo, l'ARERA, con cadenza annuale, elabora una proiezione a cinque

anni del valore delle perdite idriche a livello nazionale, sulla base delle serie storiche degli indicatori e degli interventi previsti nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I dati forniti dall'ARERA sono resi pubblici.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce linee guida nazionali per la riduzione delle perdite idriche e per la gestione ottimale delle reti idriche, stabilendo criteri operativi e parametri tecnici per gli interventi sul territorio con l'obiettivo di raggiungere una riduzione media delle perdite pari al 12 per cento, per l'indicatore delle perdite lineari, e al 4,4 per cento, per la percentuale complessiva rispetto al livello registrato nel 2016.

6. L'ARERA trasmette alle Camere una relazione annuale sulla situazione delle perdite idriche in Italia, corredata di analisi, di proposte di intervento e di una valutazione sull'efficacia degli interventi attuati nel corso dell'anno.

Art. 2.

(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico nei settori produttivi attraverso l'istituzione del sistema dei « certificati blu »)

1. Al fine di assicurare una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica, i costi del servizio idrico sono commisurati alla reale misura dei prelievi idrici, nel rispetto dei principi europei del recupero integrale dei costi, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e « chi inquina paga », ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di permessi negoziabili denominati « certificati blu », finalizzato a certificare e incentivare interventi di risparmio e riuso

dell'acqua nei processi produttivi, al fine di favorire l'efficienza nell'impiego della risorsa idrica, in analogia con quanto previsto per il risparmio energetico attraverso i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica negoziabili.

3. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei certificati blu avviene a titolo premiale. Le risorse necessarie sono stanziare dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I certificati blu sono scambiati in un mercato regolamentato. Le imprese hanno un obiettivo di risparmio annuale della risorsa idrica che può essere raggiunto attraverso interventi di efficientamento o, in mancanza di essi, con l'acquisto di certificati blu.

Art. 3.

(Istituzione del fondo « blue deal italiano »)

1. Al fine di incentivare gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2024, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e per garantire l'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato « *blue deal italiano* », con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare al finanziamento di progetti di adattamento climatico, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e alla promozione dell'utilizzo di tecnologie innovative.

2. Le risorse del « *blue deal italiano* » sono destinate, in particolare, a finanziare:

a) interventi di manutenzione, di ammodernamento e di rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e di garantire una distribuzione efficiente delle risorse idriche;

b) progetti di raccolta e di stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture

per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;

c) attività di ricerca e di sviluppo nel campo delle nuove tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica;

d) interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane volti a promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane;

e) interventi di ammodernamento e di rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

f) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.

Art. 4.

(Credito d'imposta per la gestione sostenibile delle risorse idriche e l'introduzione dell'etichettatura ambientale dell'impronta idrica)

1. Al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche e di sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti di consumo, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica nelle etichette dei prodotti commercializzati nel territorio nazionale. Tale sistema è finalizzato a rendere noto ai consumatori il consumo di acqua connesso alla produzione, alla distribuzione e allo smaltimento dei prodotti medesimi, favorendo così una scelta informata e sostenibile.

2. Al fine di contribuire a monitorare e a ridurre gli impatti idrici legati alle forniture,

in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, includendovi l'impronta idrica. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per la misurazione e l'indicazione dell'impronta idrica nell'etichetta dei prodotti.

3. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti, alle imprese è concesso un credito d'imposta, fruibile a decorrere dall'anno 2026, pari al 50 per cento delle spese sostenute per:

a) realizzare studi sull'impronta idrica dei propri prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale;

b) sviluppare e realizzare il sistema di etichettatura ambientale, comprese la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti;

c) sensibilizzare e informare i consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.

4. I criteri, le modalità e le spese ammissibili per l'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 3, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dall'avvio del sistema di etichettatura di cui al comma 1. Tra i requisiti necessari per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 3 è previsto il rispetto degli *standard* internazionali ISO 14046 – impronta idrica e ISO 46001 – efficienza idrica.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è concesso nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.



19PDL0121950